

## DIRITTI CIVILI E POLITICI

### *Lotta al traffico di sostanze stupefacenti e tutela dei diritti umani in mare: il caso Medvedyev dinanzi alla Corte europea dei diritti umani*

La sentenza *Medvedyev* della Quinta Sezione della Corte europea dei diritti umani (ricorso n. 3394/03, sentenza del 10 luglio 2008, il ricorso davanti alla Grande Camera è in corso) solleva diverse questioni di diritto in merito all'applicazione della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) nell'alto mare e al bilanciamento tra le modalità operative degli Stati nella lotta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e i diritti degli individui coinvolti.

I ricorrenti, di nazionalità ucraina, rumena e cilena, erano i membri dell'equipaggio del cargo *Winner*, battente bandiera cambogiana, intercettato e fermato il 13 giugno 2002 da una nave militare francese in alto mare, al largo delle coste capoverdiane, perché sospettato di essere coinvolto in un traffico di droga. Tale abordaggio è avvenuto sulla base dell'autorizzazione data dal Ministero degli affari esteri cambogiano alle autorità francesi che l'avevano richiesta con telegramma del 7 giugno 2002, conformemente all'art. 108 della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982 (CNUDM). L'art. 108 richiede infatti agli Stati parte di cooperare alla repressione del traffico di stupefacenti in alto mare, di fornirsi mutua assistenza a tale scopo, nel rispetto della giurisdizione esclusiva dello Stato bandiera sulle proprie navi in alto mare, come garantita dall'art. 92, par.1 CNUDM.

Al momento dell'intercettazione, si pervenne ad identificare il cargo come il *Winner*, malgrado questi non battesse alcuna bandiera. I sospetti relativi allo svolgimento del traffico illecito furono confermati dal contenuto di tre pacchi gettati in mare dall'equipaggio prima della salita a bordo delle autorità francesi e dall'ispezione della nave stessa. Il *Winner* venne allora posto sotto il controllo delle autorità francesi e venne indirizzato verso il porto francese di Brest, che fu raggiunto il 26 giugno 2002, ossia tredici giorni dopo il fermo e l'arresto dell'equipaggio. I membri dell'equipaggio dovettero aspettare altri due giorni prima di essere portati dinanzi all'autorità giudiziaria competente a decidere sulla loro detenzione provvisoria (*juge des libertés et de la détention*).

I ricorrenti chiedevano alla Corte europea dei diritti umani di dichiarare illegale la detenzione avvenuta in mare per due motivi: perché non espressamen-



Corte europea dei diritti umani, *Medvedyev e altri c. Francia*, ricorso n. 3394/03, sentenza del 10 luglio 2008 ([www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int))

te autorizzata dalle autorità cambogiane il cui consenso riguardava solo l'intercettazione e non le sue conseguenze, con la conseguente violazione dell'art. 5, par. 1, lett. c) CEDU; perché il lasso di tempo intercorso tra l'arresto e la decisione della competente autorità giudiziaria non presentava – a loro avviso – le caratteristiche della ragionevolezza, come richiesto dall'art. 5, par. 3 CEDU.

La Corte, nell'analizzare i fatti alla base della controversia, mette l'accento sul contesto in cui l'azione incriminata ha avuto luogo, ossia nell'ambito della repressione del traffico di stupefacenti. Tenendo bene a mente tale elemento, che sarà rilevante nell'apprezzamento dell'invocata violazione, la Corte ricorda che gli Stati devono sempre rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dalla CEDU e dai suoi Protocolli. Benché il comportamento in discussione sia avvenuto fuori dalla sfera territoriale dello Stato convenuto, ossia nell'alto mare, i ricorrenti erano sotto il controllo effettivo delle forze militari francesi e pertanto si trovavano sotto la giurisdizione francese ai sensi dell'art. 1 CEDU (par. 50).

La Corte esclude l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, invocata dalla Francia, quale fondamento della legittimità dell'intercettazione in mare del *Winner*, in combinato disposto con il sopra citato art. 108 CNUDM. Quest'ultima disposizione e lo scambio di note tra le autorità cambogiane e quelle francesi pur rendendo l'intercettazione legittima, non ne legittimano tuttavia le conseguenze, ossia l'arresto e la detenzione a bordo dell'equipaggio. Pertanto la Corte accoglie gli argomenti dei ricorrenti e dispone che i tredici giorni in cui l'equipaggio del cargo è stato privato completamente della propria libertà violano l'art. 5, par. 1 lett. c). In relazione invece alla presunta violazione dell'art. 5, par. 3, derivante dal lasso di tempo intercorso tra la cattura e l'intervento dell'autorità giudiziaria competente, la Corte ritiene che non vi siano prove idonee a dimostrare che i tempi potessero essere più brevi. Inoltre, le circostanze assolutamente eccezionali giustificano il *modus operandi* delle autorità francesi, escludendo quindi la violazione dell'art. 5, par. 3.

Nelle sue argomentazioni relative a questo ultimo punto, la Corte richiama in particolare un suo precedente, il caso *Rigopoulos* (Corte europea dei diritti umani, *Rigopoulos c. Spagna*, ricorso n. 37388/97, decisione del 12 gennaio 1999). In questo caso, la Corte aveva respinto il ricorso del capitano greco di una nave panamense, intercettata in alto mare dalle autorità spagnole per traffico di sostanze stupefacenti. La detenzione in mare era durata 16 giorni, ma anche in tale circostanza, la Corte non ravvisò una violazione dell'art. 5, par. 3, in ragione "des circonstances tout à fait exceptionnelles de la présente affaire". Nel caso *Rigopoulos*, la Corte non ravvisò nemmeno una violazione del par. 1 dell'art. 5, in quanto trovava applicazione l'art. 17, par. 3 della Convenzione di Vienna del 1988, di cui erano parti sia la Spagna che Panama (secondo il quale, uno Stato contraente – che abbia il ragionevole sospetto che una nave, battente la bandiera di un altro Stato contraente, sia coinvolta in un traffico di sostanze stupefacenti – può chiedere a quest'ultimo di confermare l'immatricolazione della nave, e – in caso di risposta positiva ed ove emergano prove concrete – di rilasciargli l'autorizzazione ad adot-

tare misure adeguate nei confronti della stessa, ossia il fermo, la perquisizione o qualsiasi altra azione appropriata, anche nei confronti dell'equipaggio e del carico). Inoltre, la detenzione a bordo venne legalizzata durante il tragitto tramite un'ordinanza del Tribunale centrale d'istruzione di Madrid che venne investito 'a distanza' del caso. È chiaro dunque che nulla impediva alle autorità francesi, nel caso *Medvedjev*, di richiedere l'intervento a distanza dell'autorità giudiziaria competente a formalizzare lo stato d'arresto dell'equipaggio del *Winner*.

Il caso *Medvedjev* e il precedente caso *Rigapoulos* richiamano il più ampio dibattito relativo all'applicazione della CEDU in alto mare nel contesto di azioni compiute da navi militari – o di Stato – delle parti contraenti, nei confronti di una nave straniera (cfr. P. Tavernier, "La Cour européenne des droits de l'homme et la mer", in *La Mer et son droit, Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec*, Paris, 2003, pp. 575-589; si veda anche il dibattito più generale dell'applicazione dei diritti umani in mare, cfr. B. H. Oxman, "Human Rights and the United Nations Convention on the Law of the Sea", in *Columbia Journal of Transnational Law* 1997, pp. 399-429; B. Vukas, "Droit de la mer et droits de l'homme", in G. Cataldi (ed.), *La Méditerranée et le droit de la mer à l'aube du 21e siècle*, Bruxelles, 2002, pp. 85-95). La questione diventa rilevante in particolare quando l'azione non dà luogo al fermo del natante, come nei due casi sopra accennati, ma si tratta, ad esempio, di manovre di interposizione alla navigazione o, più generalmente, dell'attuazione di un programma di interdizione navale. Ci si può allora chiedere se un'operazione o una procedura di questo genere faccia nascere un legame giuridico tra lo Stato che compie l'azione e il natante che ne è vittima, ossia se quest'ultimo si possa considerare sotto la giurisdizione del primo, dal punto di vista della Convenzione. Nel caso *Xhavara* (Corte europea dei diritti umani, *Xhavara e altri quindici c. Italia e Albania*, ricorso n. 39473/98, decisione del 11 gennaio 2001), la Corte ritenne che la nave albanese *Kater I Rades* – affondata in seguito alla collisione con la nave militare *Sibilla* nelle acque internazionali del Canale di Otranto, il 28 marzo 1997 – fosse sotto la giurisdizione italiana proprio sulla base dell'imputabilità del naufragio all'Italia (per un approfondimento, si veda E. Lagrange, "L'application de la Convention de Rome à des actes accomplis par les Etats parties en de hors du territoire national", in *Revue générale de droit international public* 2008, pp. 544-545). Dunque, in questa decisione la responsabilità dello Stato che sta compiendo un'operazione in alto mare venne riconosciuta sulla base della mera circostanza che la violazione fosse il frutto della condotta di tale Stato. L'argomentazione sbrigativa della Corte nel caso di specie richiamava inoltre il fatto che la violazione si fosse avverata nell'ambito dell'esercizio di poteri conferiti agli Stati convenuti da un accordo concluso tra di essi il 25 marzo 1997. Tale accordo autorizzava infatti le navi italiane ad intervenire nei confronti delle navi albanesi anche in acque internazionali (il fatto che l'accordo fosse applicabile alla data dello speronamento della nave *Kater I Rades* è discusso da T. Scovazzi, "Le norme di diritto internazionale sull'immigrazione illegale via mare con particolare riferimento ai rapporti tra Italia e Albania", in A. De Guttry, F. Pagani (eds.), *La*

*crisi albanese del 1997*, Milano, 1999, p. 255). Si è osservato, peraltro, che il sussistere di un accordo non costituisce un requisito di carattere assoluto, ma un elemento da commisurare, di volta in volta, alla fattispecie concreta (P. De Sena, *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, Torino, 2002, pp. 228-229); più esattamente, l'accordo non costituirebbe, di per sé, il legame giuridico tra lo Stato convenuto e la vittima, ma, piuttosto, una circostanza di prova di un potere stabilmente idoneo ad incidere sui diritti venuti in rilievo, e, dunque, dell'esistenza della 'giurisdizione', ai sensi della Convenzione europea.

Il caso *Medvedyev* e i pochi casi che l'hanno preceduto in materia, rappresentano un passo importante nel senso di una maggiore attenzione richiesta agli Stati nell'esercizio delle operazioni navali riguardo al rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte in tali operazioni. Ciò potrà avere risvolti interessanti al livello comunitario in relazioni alle operazioni navali compiute sotto l'egida dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa delle frontiere esterne, il c.d. Frontex. Senza entrare nel dettaglio del funzionamento dell'Agenzia (ci si permette di rinviare a S. Trevisanut, "L'Europa e l'immigrazione clandestina via mare: FRONTEX e diritto internazionale", in *Diritto dell'Unione europea* 2008, pp. 367-388), si segnala che i pattugliamenti congiunti svolti nel Mar Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico, in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, hanno recentemente attirato l'attenzione di alcune organizzazioni internazionali, *in primis* l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, in merito al rispetto dei diritti umani dei migranti durante il loro svolgimento (Frontex, "Statement on alleged violation on Human Rights during Frontex coordinated joint operation", *News Releases*, 4 Settembre 2008). A nostra conoscenza, la Corte di Strasburgo non è ancora stata adita in merito a presunte violazioni compiute nell'ambito del Frontex. Se ciò succedesse, i casi *Xhavara* e, soprattutto, *Medvedyev* sarebbero validi precedenti per giustificare l'applicazione della CEDU anche in materia di interdizioni navali svolte in alto mare.

*Seline Trevisanut*